



ASSOCIAZIONE HAPPYNESS APS

Via Padella n. 4 – 47921 RIMINI (RN)

ATTO COSTITUTIVO

In data 5 marzo 2024, alle ore 20,00 in 47921 Rimini (RN) in Via Padella n. 4, si sono riuniti i Sigg.ri: Antonella Petriello, Fabrizio Stefani, Carlo Stefani, Antonella Zacchini, Angelica Angelini, Silvia Rinaldi, Carmela Petriello; per costituire un'associazione di promozione sociale – ente di terzo settore ai sensi del Codice del Terzo Settore D.Lgs 117/2017 senza scopo di lucro.

I presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Antonella Petriello, la quale accettando l'incarico, nomina quale segretario verbalizzatore il Sig. Carlo Stefani.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell'iniziativa volta a costituire un'Associazione di Promozione Sociale - ETS senza fini di lucro.

Tali motivi vanno ricercati nella necessità di garantire uno spazio di libero confronto, di partecipazione attiva alla vita sociale, ricreativa, culturale ed ambientale in cui i soci possano sviluppare le proprie aspirazioni, nelle ragioni di quello "stare insieme" posto alla base delle esigenze associative.

In particolare l'Associazione intende perseguire finalità mutualistiche, solidaristiche e di promozione sociale attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto: i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Il Presidente legge poi la proposta di Statuto, redatto secondo la normativa nazionale e regionale in materia di associazionismo di promozione sociale (che si riporta in calce al presente atto e che ne è parte integrante), dando atto che i requisiti richiesti dall'art. art. 21 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017) sono presenti nello Statuto proposto e che, pertanto, non vengono riportati integralmente nel presente Atto Costitutivo.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che a suo parere dovrebbero indurre l'associazione ad aderire all'Associazione ARCI, APS e Rete Associativa Nazionale, condividendone le finalità e da lettura dello Statuto nazionale della stessa, Statuto i cui fondamenti sono del tutto conformi ai principi su cui si basa la costituzione dell'Associazione, e in cui gli astanti si riconoscono, e che garantisce una partecipazione libera e democratica all'Associazione medesima ed alla vita sociale, culturale, ricreativa.



I soci prendono conoscenza di detto Statuto, ed ascoltata la relazione del Presidente, deliberano all'unanimità di aderire all'Associazione ARCI, APS e Rete Associativa Nazionale, condividendone lo Statuto.

Segue un'ampia e proficua discussione al termine della quale lo Statuto proposto viene posto in votazione ed approvato all'unanimità dei presenti.

L'Assemblea delibera quindi che la costituita Associazione venga denominata: ASSOCIAZIONE HAPPINESS APS – ETS, con sede legale posta in 47921 Rimini (RN) - Via Padella n. 4 e che la sua durata sia illimitata.

Su proposta dell'assemblea viene nominato il Consiglio Direttivo della costituita Associazione, composto dai Sigg.ri: Antonella Petriello, Fabrizio Stefani, Carlo Stefani.

La proposta, posta in votazione, viene approvata all'unanimità.

L'assemblea dichiara che il tesseramento dei soci è aperto a norma di Statuto, salvo rettifiche del Consiglio Direttivo e fissa la durata degli Organi direttivi provvisori in anni tre.

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea viene sciolta alle ore 21,00.

Il Consiglio Direttivo, neo eletto, riunitosi momentaneamente in separata sede, decide di conferire ai seguenti Consiglieri le cariche sociali come di seguito riportate:

- 1) *Presidente*: Petriello Antonella, nata il 04/03/1969 a Sciaffusa (Svizzera) e residente in 47921 Rimini (RN) - Via Padella n. 4 – Codice fiscale PTR NNL 69C44 Z133V.
- 2) *Vice Presidente*: Stefani Fabrizio, nato il 13/03/1970 a Roma (RM) e residente in 38017 Mezzolombardo (TN) - Via Rotaliana n. 23 – Codice fiscale STF FRZ 70C13 H501C.
- 3) *Segretario*: Stefani Carlo, nato il 14/01/1969 a Roma (RM) e residente in 47921 Rimini (RN) - Via Padella n. 4 – Codice fiscale STF CRL 69A14 H501Q.

Non essendovi altro da deliberare, alle ore 21,30, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente dell'Assemblea
(Antonella Petriello)

Il Segretario Verbalizzatore
(Carlo Stefani)

Antonella Petriello

Carlo Stefani

- AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Cesena

Registrato a Cesena il 27 MAR. 2024
N. 344 Mod. 3 € 200,00
Euro DUECENTO/00

IL DIRETTORE





ASSOCIAZIONE HAPPYNESS APS

STATUTO

DEFINIZIONE E SEDE

Art. 1 – È costituita l'ASSOCIAZIONE HAPPYNESS Associazione di Promozione Sociale (di seguito denominata Associazione), priva di personalità giuridica, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017, di seguito indicato come CTS) per lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, di una o più attività di cui al seguente art. 2, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione Sociale è subordinato all'avvenuta iscrizione nel relativo Registro; pertanto l'acronimo "APS" dovrà intendersi parte costitutiva della denominazione a decorrere dalla data dell'effettiva iscrizione.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata. Non persegue finalità di lucro ed è pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta o differita, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La sede legale è in 47921 Rimini (RN) – Via Padella n. 4 e il suo trasferimento all'interno del medesimo Comune, deliberato dall'Assemblea dei Soci, non necessita di modifica statutaria.

L'Associazione, condividendone le finalità, aderisce all'Associazione ARCI, APS e Rete Associativa Nazionale, utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale, conservando autonomia programmatica ed amministrativa.

FINALITÀ - ATTIVITÀ – RISORSE

Art. 2 – Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare per la promozione dei diritti civili e contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali finalità dell'Associazione.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di una o più attività, come di seguito elencate:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- i) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ivi compresa la complementare attività di somministrazione di alimenti e bevande – effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale – nei confronti degli associati e dei famigliari conviventi degli stessi e per il cui svolgimento non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;



l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

L'Associazione si occuperà prevalentemente di creare momenti di aggregazione e socializzazione, attività ludiche e ricreative (pittura, musica, cucito, ecc.), coinvolgendo principalmente ragazzi e adulti. Saranno organizzate escursioni per visitare e conoscere il territorio. Attività sportive: tiro alla fune, nascondino, caccia al tesoro, ecc. ecc.

Art. 3 - Oltre alle attività di cui all'art. 2 l'Associazione può svolgere, così come previsto dall'art. 6 del CTS, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo i criteri e modalità definite dal Consiglio Direttivo e nei limiti definiti dalle norme di legge, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali. Inoltre, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dal D.Lgs. n. 117/2017.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, per i quali provvederà ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e che svolgono la loro attività in modo non occasionale, resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo; può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dall'art. 36 del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle proprie attività.

I SOCI

Art. 4 - Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa. Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda al Consiglio Direttivo, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da persone giuridiche o enti senza scopo di lucro, la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore.

Art. 6 - All'atto della richiesta, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 4, uno o più Referenti delegati dal Consiglio Direttivo, previo versamento della quota associativa, provvedono al rilascio della tessera sociale; a partire da tale momento, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

Sarà cura del Consiglio Direttivo ratificare periodicamente, e comunque non oltre 60 giorni dall'ingresso, le nuove ammissioni ed annotarle nel libro Soci.

Nel caso in cui il Referente non provveda al rilascio della tessera, la richiesta di ammissione a socio verrà



sottoposta – entro i successivi 30 giorni - alla valutazione del Consiglio Direttivo che dovrà decidere nei successivi 30 giorni; in caso di conferma del diniego, il Consiglio provvede a dare apposita comunicazione motivata all'interessato, il quale, entro i successivi 30 giorni potrà presentare ricorso al Collegio dei Garanti, ovvero, nel caso in cui non sia stato nominato, all'Assemblea dei Soci. Sul ricorso, l'organo procedente, si pronuncerà in via definitiva.

Art. 7 - I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- discutere e approvare i bilanci di esercizio nelle forme previste dalla legge;
- discutere e votare sulle modifiche del presente Statuto;
- discutere e approvare eventuali regolamenti interni;
- eleggere ed essere eletti membri degli organi sociali, il diritto di voto è riservato ai soci maggiorenni.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'associazione.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 8 - Il socio è tenuto a:

- rispettare lo statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della Sede;
- versare alle scadenze stabilite la quota sociale annuale decisa dal Consiglio Direttivo;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia dell'associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Art. 9 - La qualifica di socio si perde per:

- decesso o estinzione della persona giuridica/ente;
- mancato pagamento della quota sociale nei termini prescritti dal Regolamento;
- recesso, da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;



- rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- espulsione.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azioni disciplinari - secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante richiamo scritto o l'esclusione, da deliberarsi in seduta collegiale, - nei confronti del socio che si renda responsabile di:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
- provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua proprietà e pertinenza. In caso di dolo il danno dovrà essere risarcito.

Art. 11 - Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente art. 10 dovrà essere reso noto al socio con raccomandata ordinaria, o mediante posta elettronica certificata. Contro il provvedimento di esclusione, è ammesso, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, ricorso all'organismo di garanzia dell'Associazione, se nominato, ovvero al Presidente che lo porta all'attenzione della prima Assemblea utile per la decisione nel merito. Nell'attesa della decisione sul ricorso il provvedimento è ritenuto in vigore a tutti gli effetti.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Art. 12 - Il patrimonio sociale dell'Associazione, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività:

- dalle quote sociali;
- da eventuali contributi associativi;
- da erogazioni liberali;
- da proventi per attività di raccolta fondi;
- da entrate da convenzioni;
- dai corrispettivi specifici di una o più attività di cui all'art. 2;
- dai corrispettivi specifici per le cessioni di beni e/o prestazioni di servizi agli associati e agli associati della medesima rete associativa nazionale;
- dai corrispettivi specifici per le attività di cui all'art. 3.

Resta fermo quanto disposto all'art. 1 del presente Statuto ed è comunque fatto salvo il divieto di distribuzione, anche in modo indiretto o differito, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 13 - L'esercizio finanziario si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo il bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 13 del CTS, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri,



dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Detto bilancio, ricorrendone i presupposti di legge, può essere redatto nella forma di rendiconto finanziario per cassa.

ORGANI SOCIALI

Art. 14 - Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo o il Revisore legale nei casi previsti dalla legge.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 15 - L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti i soci.

Possono partecipare all'Assemblea dei Soci, con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni che siano iscritti a libro soci da almeno tre mesi ed abbiano provveduto al versamento della quota sociale annuale entro i termini prescritti. Per i soci minori di età il diritto di voto in assemblea è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale. Le riunioni dell'assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca o nel sito web del Circolo, almeno quindici giorni prima ovvero mettendo in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione, ricorrendo anche all'assemblea a distanza, in videoconferenza o in teleconferenza, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 16 - L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 30, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art. 17 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in caso di sua assenza, da un socio eletto dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea propone un segretario verbalizzante nominato in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, salvo diversa decisione deliberata dall'Assemblea a maggioranza e secondo le modalità eventualmente previste dal regolamento elettivo. Del verbale e degli atti deliberativi dell'Assemblea dei Soci verrà data informazione agli stessi nelle forme e nei modi deliberati dal Consiglio Direttivo. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al Presidente. Il libro verbali delle adunanze assembleari è reso disponibile per un esame consultivo dei soci richiedenti presso la sede dell'Associazione.

Art. 18 - L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti sulle questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di prima



convocazione. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in assemblea, con delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, non più di un socio.

Art. 19 - L'Assemblea ordinaria dei Soci:

- approva le linee generali del programma di attività;
- approva il bilancio di esercizio nelle forme previste dalla legge;
- approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- elegge e revoca i componenti dell'organo di amministrazione dell'Associazione;
- nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo dell'Associazione;
- nomina e revoca, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti;
- nomina e revoca i componenti dell'organo di garanzia dell'Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, in caso di diniego, sulle ammissioni e, in caso di ricorso, sulle esclusioni;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza;
- delibera l'adesione a reti associative di secondo livello e ad organizzazioni di rappresentanza locale.

Art. 20 - L'Assemblea straordinaria dei Soci:

- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione, con le modalità di cui al successivo art. 30.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci, è necessario il voto favorevole (in presenza o a mezzo delega) di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione dell'Associazione previsto dall'art. 26 del CTS è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni. È composto da un minimo di cinque consiglieri eletti tra i soci maggiorenni che ne hanno diritto, deve trattarsi comunque di un numero dispari. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, purché economicamente sostenibili.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente, che ha il compito di convocare e presiedere il Consiglio stesso;
- il Vicepresidente, che coadiuva il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, ne assume le funzioni;
- il Segretario-Tesoriere, che cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del



Consiglio e li firma con il Presidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Art. 24 - Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea dei Soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea dei Soci;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- deliberare sulla determinazione della quota sociale annuale;
- predisporre il bilancio di esercizio nelle forme previste dalla legge e documentare il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 del CTS nella relazione di accompagnamento o nella relazione di missione;
- deliberare sulle richieste di ammissione a soci, ovvero ratificare le nuove adesioni nel caso in cui vi abbiano provveduto uno o più Referenti, scelti con apposita delibera anche al di fuori dei suoi componenti;
- deliberare circa il richiamo scritto nei confronti dei soci;
- deliberare l'esclusione dei soci;
- predisporre il Regolamento elettorale e gli altri eventuali Regolamenti da approvare in Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
- ratifica eventuali provvedimenti urgenti adottati dal Presidente;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

Art. 25 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno tre volte all'anno. Il Consiglio Direttivo può essere convocato straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei Consiglieri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza dei voti dei presenti. Sono consentite anche le riunioni a distanza, in videoconferenza o in teleconferenza, ovvero l'espressione del voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota. E' da ritenersi valido il Consiglio direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri. Le votazioni normalmente sono palesi; possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere o quando vertono su comportamenti personali degli stessi. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni assunte è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è reso disponibile per un esame consultivo dei soci richiedenti presso la sede dell'Associazione.

Art. 26 - I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla sostituzione nominando il primo dei non eletti, che rimangono in carica fino allo



scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. In tal caso, il Presidente uscente è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro sessanta giorni.

IL PRESIDENTE

Art. 27 - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

IL SEGRETARIO-TESORIERE

Art. 28 - Il Segretario-Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo; inoltre cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione – per l'approvazione – in Assemblea dei Soci.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 29 - L'Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dal CTS.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS.

Nei casi previsti dal CTS, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:

- esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
- verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

L'Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Elegge nel suo seno il Presidente. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono

adempire al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c. Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del CTS. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 30 - Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti all'Associazione Arci, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - Per quanto non previsto dallo Statuto o dai regolamenti interni, decide l'Assemblea a norma del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e delle leggi vigenti.

ALLEGATO N. 2 ALL'ATTO REGISTRATO A CIEGENA
IL 27 MAR. 2024 AL N. 344 MOD. 3

IL DIRETTORE



